

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 29/07/2015

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 374 del 11 giugno 2015 – Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)”.

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 11:05, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

<i>dr. Vincenzo DE SIMONE</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Giuseppe TOTO</i>	<i>Componente</i>
<i>dr. Antonio Luciano</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.


Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di “favorevole”;*
- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, in termini di “favorevole”;*
- lette le osservazioni del Segretario generale;*

il Collegio dei Revisori si accinge ad esprimere il proprio parere che viene qui di seguito riportato.

Preliminarmente il Collegio si limita a prendere in considerazione solo alcuni aspetti, quelli più salienti del Regolamento della IUC, trattandosi di numerosi obblighi, detrazioni, esoneri, che sono accompagnati alla disciplina di questa IUC.

Essa si compone, come previsto dal comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147) dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dei possessori che dell'utilizzatore dell'immobile (conduttore-inquilino), accompagnata anche dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti a carico dell'utilizzatore.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

Si evidenzia che il comma 702 della predetta Legge di Stabilità 2014, conferma ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di natura tributaria.

A riguardo viene ulteriormente precisato che, con la proposta in questione, si approva il Regolamento TASI con un unico atto distinto e separato dalla disciplina della IUC, già a sua volta approvata con Deliberazione di C.C., n. 27/2014, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e di conseguenza rendere più agevole la consultazione del Regolamento medesimo.

Atteso che il gettito TASI viene destinato alla copertura dei servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli, di cui all'elenco allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale.

Con questo Regolamento viene ridotto al 3,5% il tasso di mora e/o di rimborso poiché è stato stabilito di applicare al tasso legale di interesse vigente pari allo 0,5%, un incremento di 3 punti percentuali previsti come limite massimo di incremento CFR art. 1, comma 165, Legge n. 296/2006 – (Finanziaria 2007).

Sempre ai sensi della Legge di Stabilità (2014) che qui si considera, con riferimento alla TASI, viene stabilito che, con il comma 682, n. 2 lettera b), “con Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs, n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro..... l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

Inoltre si evidenzia ancora, sempre con riferimento alla Legge di Stabilità 2014, il comma 683 riguardanti la TARI e la TASI e a tal proposito esso stabilisce “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

Considerata la potestà normativa riservata all’Ente proprio per l’applicazione del Federalismo fiscale, già regolamentato con leggi costituzionali, visto anche l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune si autodetermina e fissa le nuove tariffe per preservare e salvaguardare il proprio equilibrio finanziario di bilancio.

A tal uopo, si precisa che, ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si prevede che per gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l’Ente:

“può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”.

TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO, ANCHE NEI DETTAGLI,

e, con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere in termini di “favorevole” alla proposta al Consiglio di “Approvazione del Testo coordinato del Regolamento I.U.C. – Sezione TASI” assolvendo con il rilascio del presente parere anche al proprio obbligo come imposto dalla legge (TUEL).

Napoli, li 28/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI